

L'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT),

preso atto

che il decreto rilancio n. 34 del 19.5.2020 convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020 ha previsto (art. 221 comma 2) che *“fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10”*;

che le disposizioni contenute nei predetti commi fanno esclusivo riferimento al processo civile (commi da 4 ad 8) ed al processo penale (commi 9 e 10), come del resto indicato nel titolo dell'art. 221, senza alcun rinvio a giurisdizioni diverse;

ritenuto

che l'art. 83 del decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, è richiamato soltanto al fine di integrare la disposizione penale del comma 2, che non contempla il processo tributario;

che neanche potrebbe ipotizzarsi un rinvio mobile al comma 21 del predetto art. 83, o allo stesso art. 221, per mancanza assoluta del collegamento con tali norme;

che il decreto rilancio ha, invece, introdotto in via d'urgenza per il processo tributario le specifiche disposizioni dell'art. 135;

considerato

che la pubblicità delle udienze è condizione essenziale per il completo ed effettivo esercizio della difesa in giudizio, laddove l'esame del merito della controversia impone naturalmente il confronto diretto tra le parti processuali;

che la celebrazione dell'udienza da remoto si è dimostrata impraticabile nel recente periodo dell'emergenza e non sarà praticabile neanche nel periodo a breve, fino a quando il MEF non adotterà il provvedimento tecnico previsto dal citato art. 135;

valutato

che alcuni decreti presidenziali hanno già correttamente e saggiamente disposto la ripresa delle udienze pubbliche, sia pur con le opportune cautele (frazionamento degli orari e degli accessi, garanzia del distanziamento fisico e supporto delle mascherine) mentre non risulta, allo stato, che in tutte le circoscrizioni siano stati emanati analoghi provvedimenti diretti alla ripresa della pubblica udienza;

evidenziato

che l'Avvocatura specialistica non ritiene più prorogabile la organizzazione giudiziaria dell'emergenza pre Covid, preclusiva sia della partecipazione diretta alle udienze sia dell'accesso agli Uffici di segreteria, che ben possono riprendere l'attività mercè una rimodulazione degli orari di servizio;

tutto quanto premesso

chiede

al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di adoperarsi con i suoi poteri per la uniforme ripresa in tutte le sedi delle Commissioni Tributarie dell'attività giudiziaria in forma pubblica, impartendo le regole che assicurino lo scopo;

invita

il MEF, segnatamente il Dipartimento della Giustizia Tributaria, ad adoperarsi affinché gli accessi agli uffici di segreteria possano immediatamente riprendere regolarmente, adottando le misure più elastiche a tutela dei dipendenti e degli utenti, e, comunque, facendo in modo che il servizio pubblico sia messo nelle condizioni di assolvere alle richieste dei difensori;

chiede

agli organi rappresentativi delle Agenzia fiscali che, analogamente, si adoperino affinché sia assicurata la ripresa delle normali relazioni dirette tra utenti e dipendenti, sussistendo molteplici e diffuse situazioni nelle quali il pur lodevole ed apprezzato lavoro a distanza svolto dai predetti dipendenti, cui va il dovuto, pubblico riconoscimento dell'Avvocatura, non è sufficiente per il loro disbrigo e tanto nell'interesse sia dei contribuenti che dell'Erario.

Roma, 1° settembre 2020

UNCAT